



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 13 dicembre 2023*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario - Relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati

dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 e, da ultimo, dalla deliberazione n. 17/SEZAUT/2020 della Sezione delle autonomie;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Pettorazza Grimani (RO), acquisita al prot. C.d.c. n. 12089 del 24/11/2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 37/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Fedor Melatti;

## **FATTO**

Il Sindaco del Comune di Pettorazza Grimani (RO) ha inviato alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/03, esponendo quanto segue:

“sulla base di un controllo incrociato fra l'ufficio ragioneria e la tesoreria, è emersa una discrepanza fra quanto indicato nel prospetto di formazione dell'avanzo di amministrazione, allegato al rendiconto 2022, e il rendiconto del tesoriere al 31/12/2022. In pratica risultava una differenza fra l'importo del totale dei pagamenti eseguiti indicato nel conto del tesoriere, e quanto invece indicato nell'allegato di cui sopra. Tale differenza incide sull'avanzo finale di amministrazione determinando un fondo di cassa al 31/12 inferiore rispetto a quanto riportato nell'allegato. Non è stato possibile accorgersi prima del problema in quanto i dati contabili e di conseguenza i prospetti necessari alla predisposizione del rendiconto 2022 coincidevano al centesimo con i dati del tesoriere. Effettuati, quindi, i controlli contabili del caso, è stata aperta una richiesta di assistenza con la ditta che fornisce e gestisce il nostro gestionale. Dal contatto avuto con l'assistenza è emerso che una determinata funzione del gestionale non aveva operato. Tutto ciò ha comportato l'intervento del loro programmatore per ripristinare il corretto funzionamento del gestionale.

L'assistenza ha, quindi, sistemato i mandati non allineati ed ora i dati risultano coincidenti con le risultanze della tesoreria.

Sulla base di quanto accaduto si chiede conferma circa la possibilità di intervenire per correggere il conto consuntivo già approvato solo ed esclusivamente con il successivo rendiconto che dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale con solo effetto *ex nunc*”.

## **DIRITTO**

**I.** In via preliminare rispetto all'esame nel merito della questione, la Corte è tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero la concomitante sussistenza dei presupposti (soggettivo ed oggettivo) richiesti dalla legge.

A tal riguardo devono richiamarsi innanzitutto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo il quale *“le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere*

*formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città Metropolitane” ed, altresì, i criteri elaborati dalla Corte dei conti con atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, nonché con successive deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 del 10 marzo 2006, n. 54/CONTR/2010 (Sezioni riunite in sede di controllo), n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e, da ultimo, n. 17/SEZAUT/2020.*

La Corte dei conti ha stabilito, infatti, che ai fini dell’ammissibilità della richiesta devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere formulata dall’organo politico di vertice e rappresentante legale degli Enti legittimati alla richiesta (Regione, Provincia, Comune);

- il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un *“ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”* (Sez. autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006) e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere *“qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio”* (SS.RR. deliberazione n. 54/CONTR/2010);

- il quesito deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte, né contenere collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte dei conti o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile o amministrativa. Costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur essendo senz’altro di norma originata da un’esigenza gestionale dell’Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica.

È esclusivo onere dell’Amministrazione, infatti, applicare le norme al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale e, dunque, ogni valutazione in merito alla legittimità e all’opportunità dell’attività amministrativa resta in capo all’Ente.

In altri termini, ai fini dell’ammissibilità dell’esercizio della funzione consultiva, il parere non deve indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell’Ente, ovvero, determinare una sorta di inammissibile sindacato in merito ad un’attività amministrativa *in fieri*, ma deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., *ex multis*, Sezione Lombardia n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 3/2015).

Alla luce di quanto sopra premesso, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste

di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, configurare una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *"non si rinvergono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (cfr. Sezione delle autonomie, delibera n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito a tutti gli ambiti dell'azione amministrativa.

L'ausilio consultivo, inoltre, deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

**II.** Tutto ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal sindaco dell'Ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo.

Si precisa, a tal proposito, che la stessa è stata trasmessa direttamente dall'Ente richiedente, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente art. 123 della Costituzione.

**III.** Dal punto di vista oggettivo, questa Sezione ritiene di poter dichiarare ammissibile la richiesta di parere, poiché i quesiti proposti sono attinenti alla materia della contabilità pubblica, concernendo la disciplina del bilancio e l'organizzazione finanziaria-contabile (cfr. Sez. autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006).

**IV.** Nel merito, si evidenzia che la vicenda da cui trae origine la richiesta di parere concerne il disallineamento tra il fondo di cassa al 31.12.2022 esposto nell'allegato al rendiconto relativo al risultato di amministrazione e l'importo del medesimo fondo riportato nel conto del tesoriere, che si sarebbe verificato per effetto, sostiene il Comune, di una disfunzione del gestionale in uso.

Tale differenza ha comportato una conseguente sovrastima del risultato di amministrazione 2022, rispetto alla sua effettiva consistenza.

Ripristinato il corretto funzionamento del gestionale, il Comune chiede di confermare la possibilità di *"intervenire per correggere il conto consuntivo già approvato solo ed esclusivamente con il successivo rendiconto che dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale con solo effetto ex nunc"*.

**V.** Il quesito proposto involge il tema della modificabilità o meno del rendiconto approvato dal Comune (cd. principio di intangibilità o immodificabilità del rendiconto); tale principio, in termini generali, risulta codificato all'art. 150 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", laddove si prevede che *"il rendiconto generale una*

*volta chiuso ed approvato per legge è intangibile, né può essere modificato in nessuna delle sue parti”.*

Con riferimento agli Enti territoriali che non approvano il rendiconto con legge, quali i Comuni, l’intangibilità di quest’ultimo può ritenersi discendente dal principio di annualità del bilancio enunciato nell’Allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011, secondo cui *“i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l’anno solare [...]”.*

Al contempo, lo speculare principio di flessibilità previsto dal medesimo allegato al d.lgs. n. 118/2011 è riferito al solo bilancio di previsione (*“nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come imm modificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente”*).

Il principio di intangibilità del rendiconto approvato dagli Enti territoriali risulta, altresì, enunciato dalla giurisprudenza contabile.

Al riguardo, le Sezioni riunite in speciale composizione, in sede di impugnazione di una deliberazione di una Sezione regionale di controllo resa ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL, si sono così espresse: *“la deliberazione della Sezione territoriale di controllo è stata assunta "a valle" di una procedura che, come puntualizzato, si caratterizza per la sequenzialità di fasi tipizzate. In particolare, la deliberazione viene temporalmente adottata ed esplica i suoi effetti in un esercizio finanziario di regola non coincidente con quello della gestione e del bilancio assoggettato al controllo (nel caso di specie: rendiconto esercizio 2012, deliberazione nel 2015). La deliberazione impugnata è intervenuta quando l’ente non poteva più porre in essere misure correttive nell’esercizio di riferimento (ad esempio variazioni di bilancio o rimodulazioni del rendiconto). Nell’ottica di una interpretazione funzionale della norma ciò non inibisce, tuttavia, il potere della Sezione regionale non solo di accertare le criticità, non più regolarizzabili/sanabili, ma anche di conferire attualità alla propria analisi, nella misura in cui sia necessario, in una ottica diacronica, osservando le dinamiche degli andamenti gestionali ovvero gli effetti degli atti adottati. Il che risulta particolarmente significativo nella procedura ai sensi dell’articolo 148 bis, dove, partendo dalla valorizzazione dei dati del rendiconto di un determinato esercizio, si sviluppa un percorso progressivo che parte dalla individuazione delle criticità (in sede di controllo) alla determinazione delle misure correttive (da parte dell’ente), alla valutazione della congruità delle stesse. Ferma dunque l’intangibilità del rendiconto, le misure correttive debbono avere non tanto carattere formale, quanto sostanziale: nel senso che l’Amministrazione deve analizzare le cause che hanno cagionato le criticità e assumere le opportune misure affinché la reiterazione delle negatività venga eliminata o, quanto meno, efficacemente contrastata”* (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, deliberazione n. 2/2016).

Nella stessa direzione, questa Sezione regionale di controllo ha affermato che *“la Sezione ritiene doveroso ribadire ulteriormente, in ossequio al principio dell’annualità del bilancio e dei principi contabili internazionali, la non rideterminabilità a posteriori dei risultati di amministrazione, già accertati in sede di approvazione dei rispettivi*

*rendiconti, che assumono la natura di veri e propri dati storici imm modificabili”* (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 590/2017/PRSP).

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 117/2018/PRSE ha osservato che *“elementari regole di certezza di “diritto contabile” impongono all’Ente che voglia legittimamente e autonomamente compiere attività di riesame del proprio operato e delle operazioni contabili delle gestioni passate, di procedere, operando sulla gestione dei residui, con efficacia ex nunc, senza alterare il rendiconto della gestione di competenza. Altrimenti sarebbe inevitabilmente pregiudicata la funzione certificativa del rendiconto redatto ai sensi degli articoli artt. 227 e 228 del TUEL. Modificare, pertanto, ex post tali dati con effetto retroattivo sulla gestione di competenza pregressa significherebbe vanificare la funzione di veridicità “storica” insita nel rendiconto”*.

Con deliberazione n. 5/2023/PRSE, la Sezione regionale di controllo per il Lazio ha ravvisato *“la necessità di richiamare, in termini generali, il principio di intangibilità delle risultanze del rendiconto, più volte enunciato dalla giurisprudenza contabile (cfr. delib. Sez. contr. Piemonte n. 117/2018/SRCPIE/PRSE), che limita la possibilità di intervenire a posteriori con rettifiche e correzioni al rendiconto dell’anno precedente ormai concluso e certificato”* (in terminis, cfr. deliberazione della stessa Sezione n. 133/2022/PRSP).

In questo contesto, tuttavia, non può non tenersi conto della possibilità che si verifichino errori materiali nella redazione del rendiconto; al riguardo, le Sezioni riunite in speciale composizione, nella deliberazione n. 16/2022, hanno affermato che *“benché il potere di intervento in autotutela delle amministrazioni sia, in generale, da considerarsi molto esteso, avendo una funzione soprattutto di “auto-correzione”, lo stesso incontra comunque dei limiti. La norma, infatti, prevede che si possa revocare un provvedimento solo per la sopravvenienza di fatti nuovi, di cui l’amministrazione debba necessariamente tenere conto, ovvero per il “preponderante interesse pubblico” (art. 21-quinquies L. n. 241 del 1990). Non è dunque sufficiente in sede di delibera di revoca invocare un generico ripensamento, occorre che lo stesso sia motivato adeguatamente nei termini indicati dalla norma citata. Tale previsione di carattere generale deve poi essere calata nell’ambito del regime del rendiconto e in generale dei documenti contabili di un ente. Infatti, il rendiconto è il risultato derivante da un anno di fatti gestori che sono stati registrati nella contabilità dell’ente. È opportuno rammentare, che vi è un principio generale di irretrattabilità dei saldi esposto, ad esempio, nell’art. 150 del R.D. n. 827 del 1924 con riguardo al rendiconto dello Stato. Inoltre, occorre tenere conto di principi contabili quali la continuità e veridicità dei bilanci che rappresentano anch’essi un limite alla revisione dei saldi: pertanto, quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di meri errori materiali”*.

Quanto detto finora con riferimento al principio di intangibilità del rendiconto deve in ogni caso raccordarsi con gli altri principi generali e postulati contenuti nell’allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011.

In primo luogo, deve considerarsi il principio di veridicità, il quale fa esplicito riferimento al principio del *true and fair view* ed è connesso ad altri postulati di bilancio, quali

l'attendibilità, la correttezza e la comprensibilità delle risultanze contabili.

*Ai sensi dell'allegato citato, "il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali [...] un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa [...] Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica".*

Quanto al principio della significatività e rilevanza, si specifica che *"errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari. L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione".*

Con riferimento al principio della continuità, il citato allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che esso riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili; quanto al principio della pubblicità si prevede che lo stesso *"presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio".*

A questo contesto, volto a garantire il rispetto del principio di veridicità e degli altri principi e postulati appena citati, possono ricondursi anche i controlli di legalità e regolarità sui bilanci operati dalla Corte dei conti, i cui esiti possono ripercuotersi anche sulle risultanze dei rendiconti (a titolo esemplificativo, cfr. deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 190/2023/PRSE e n. 171/2022/PRSE, Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 252/2023/PRSE, Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 1/2022/PRSE, Sezione regionale di controllo per il Molise n. 37/2021/PRSP, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige n. 61/2023/PRSE, Sezione regionale di controllo per la Campania n. 26/2022/PRSP).

Al riguardo, la Corte costituzionale, pronunciandosi dapprima sulle norme che hanno istituito i controlli finanziari (art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005) e successivamente sull'art. 148-bis, ha affermato che tali controlli sono finalizzati ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 39/2014 e n. 60/2013).

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 247/2017, ha espresso il richiamo a una *“trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge”*.

La necessità di adeguare tempestivamente le risultanze del rendiconto, allorché non rispecchino fedelmente la reale situazione contabile dell'Ente, è stata oggetto di recenti interventi normativi; al riguardo si evidenzia quanto disposto dall'art. 4-bis del decreto-legge n. 51/2023, il quale dispone che *“il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2 annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”* (analoghe disposizioni normative sono state previste dall'art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dall'art. 37-bis del decreto-legge n. 21/2022).

Nella FAQ n. 50 riferita al citato art. 37-bis del decreto-legge n. 21/2022, la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito che *“qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l'iter ordinario indicato. Infine, si segnala la conseguente necessità, nei casi sopra riportati e di cui al richiamato articolo 37 bis del decreto-legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*.

All'esito del delineato quadro normativo e giurisprudenziale, non si rinvengono nell'ordinamento elementi ostativi alla rettifica di specifici allegati del rendiconto, in presenza di meri errori materiali, quali, come nel caso specifico, la mancata corrispondenza tra il fondo di cassa al 31.12.2022 riportato nell'allegato al rendiconto relativo al risultato di amministrazione e l'importo del medesimo fondo riportato nel conto del tesoriere (che si sarebbe verificato per effetto di una disfunzione del gestionale in uso), riverberantesi su una conseguente sovrastima del risultato di amministrazione



2022, rispetto alla sua effettiva consistenza.

L'Ente potrà dunque, mediante opportuna delibera dell'organo consiliare, procedere senza indugio alla rettifica dell'allegato previsto dall'art. 11, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011, concernente il risultato di amministrazione, trasmettendo tempestivamente il rendiconto aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e rappresentando l'esito di tali variazioni nel primo documento di bilancio utile.

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara ammissibile la richiesta di parere del Comune di Pettorazza Grimani (RO) e si pronuncia nel merito nei termini di cui in motivazione.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Pettorazza Grimani (RO) e al Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2023.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Fedor Melatti

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 3 gennaio 2024.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini